



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 Codice del commercio

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 23.04.2021
(successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 33 del 29.09.2021, con
deliberazione C.C. n. 55 del 29.11.2022 e con con deliberazione C.C. n. 65 del

INDICE

Titolo I **Disposizioni generali**

- Art. 01 - Definizioni
- Art. 02 - Ambito di applicazione
- Art. 03 - Esercizio dell'attività
- Art. 04 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Art. 05 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 06 - Vendita per mezzo di veicoli
- Art. 07 - Orari
- Art. 08 - Sospensione volontaria dell'attività
- Art. 09 - Subingresso
- Art. 10 - Variazioni del legale rappresentante, della denominazione o della ragione sociale
- Art. 11 - Cessazione dell'attività

Titolo II **Mercati e Fiere**

- Art. 12 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
- Art. 13 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere
- Art. 14 - Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione
- Art. 15 - Assegnazione dei posteggi riservati
- Art. 16 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Art. 17 - Modalità di registrazione delle presenze
- Art. 18 - Spostamento del mercato e della fiera
- Art. 19 - Migliaia e scambio di posteggi
- Art. 20 - Mercati e fiere a carattere sperimentale
- Art. 21 - Individuazione di nuovi mercati e fiere
- Art. 22 - Mercati straordinari
- Art. 23 - Funzionamento dei mercati e delle fiere
- Art. 24 - Circolazione pedonale e veicolare
- Art. 25 - Mercati: localizzazione e caratteristiche
- Art. 26 - Fiere: localizzazione e caratteristiche

Titolo III **Posteggi fuori mercato**

- Art. 27 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato
- Art. 28 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Art. 29 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale
- Art. 30 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

Art. 31 - Circolazione pedonale e veicolare

Art. 32 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

Titolo IV

Commercio itinerante

Art. 33 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

Art. 34 - Modalità di svolgimento

Art. 35 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

Titolo V

Concessioni temporanee di posteggio

Art. 36 - Concessioni temporanee

Titolo VI

Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Art. 37 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

Art. 38 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Art. 39 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

Art. 40 - Individuazione di nuove fiere promozionali

Art. 41 - Circolazione pedonale e veicolare

Art. 42 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

Titolo VII

Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Art. 43 - Partecipazione

Art. 44 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

Art. 45 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

Art. 46 - Rinvio

Titolo VIII

Mercatini degli hobbisti

Art. 47 - Mercatini degli Hobbisti

Titolo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Art. 49 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

Art. 50 - Sanzioni

Art. 51 - Disposizioni transitorie

Art. 52 - Rinvio

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per **legge**, la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e ss.mm.ii;
- b. per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c. per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d. per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni stabiliti dal regolamento comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- f. per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g. per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- h. per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- i. per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- j. per **tipologie mercatali**, i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato;
- k. per **settore merceologico**, la tipologia di prodotto messa in vendita limitatamente alla distinzione fra alimentare e non alimentare;
- l. per **specializzazione merceologica**, all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito dei mercati, fiere e nelle altre manifestazioni, un'adeguata varietà di assortimento;
- m. per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente rimasti liberi nel mercato e nella fiera per l'assenza dell'avente titolo o non assegnati;

- n. per **spuntista**, l'operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- o. per **presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato** il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- p. per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato, da conferire previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito avviso pubblico;
- q. per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio;
- r. per **hobbisti**, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo (autorizzazione o scia) all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro prodotte di modico valore;
- s. per **mercatini degli hobbisti**, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera r).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Il Regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.
4. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti.

Art. 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali o da società regolarmente costituite e può svolgersi:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree non interdette dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune stesso.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto:
 - a) ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio, qualora effettuato su posteggio dato in concessione;
 - b) a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio in cui si intende avviare l'attività, se effettuato in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

4. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni di cui al presente regolamento.
5. L'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 della legge e, nel caso di vendita nel settore alimentare, dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 12 della stessa.
6. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità all' articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 200, n. 445, comprovante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
7. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della legge.

Art. 4

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 9 della legge si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Art. 5

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e comunque non devono essere di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a riprodurre la musica, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica.
6. E' vietato danneggiare il suolo pubblico e fissare qualsiasi tipo di supporto a terra. In caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
7. La Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.
9. Al termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l'area.
E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza.

10. Per quanto riguarda l'obbligo relativo all'esposizione dei prezzi si rimette a quanto previsto dall'articolo 100 della l.r. 23 novembre 2018, n. 62

Art. 6

Vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette alla notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004.
3. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
4. Il comune può consentire il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Art. 7

Orari

1. Gli orari di entrata e di uscita sono determinati dal presente Regolamento Comunale e modificati con provvedimento del Sindaco.
2. Con provvedimento del Sindaco sono determinati anche gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Art. 8

Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a 4 mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma precedente non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata, gravidanza o puerperio certificati e comunicati al SUAP competente per territorio entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.lgs. 151/2001, comunicata al Suap competente per il territorio entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
3. L'attività nelle ipotesi previste al comma 2 può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Art. 9

Subingresso nell'attività

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante.
2. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 del presente Regolamento.
3. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze e le assenze ingiustificate già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
4. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva del cedente e del subentrante, ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge.
5. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 41, è consentito solo a favore di altro soggetto appartenente alla medesima categoria.

6. Qualora in caso di cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività, ad altro soggetto o al medesimo, è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di subingresso viene effettuata direttamente dal subentrante.

Art. 10

Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale dell'attività, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per il territorio da effettuare entro 60 giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.

Art. 11

Cessazione dell'attività

2. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per il territorio, da effettuarsi entro 60 giorni dalla cessazione.

Titolo II - Mercati e Fiere

Art. 12

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. La concessione di posteggio ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2021.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato,
 - b) alla partecipazione alle fiere.

Art. 13

Assegnazione dei posteggi

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera o fuori mercato è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al

Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

2. I bandi sono inoltre affissi all'albo pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale o, ove non istituite, a livello provinciale.

3. Il bando contiene:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
- b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della legge;
- c) l'indicazione del settore merceologico e l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
- d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.

5. In caso di pluralità di domande concorrenti, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere o fuori mercato sono rilasciate mediante la predisposizione di una graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nei posteggi fuori mercato. A parità di presenze, si ha riguardo alla maggiore anzianità complessiva di esercizio dell'impresa, maturata, anche in modo discontinuo e comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità. Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni;
- b) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia prodotti offerti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda, sorteggio;

6. Eventuali ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie saranno esplicitati nel bando pubblico.

7. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio sulla base di quanto previsto all'articolo 19.

Art. 14

Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali, del Made in Italy e prodotti della tradizione;
- b) tipologia del prodotto offerto, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari;
- c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno e/o ecocompatibili o automezzi a basso impatto ambientale;

2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Art. 15

Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 27 luglio 2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse;
 - c) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione.
2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, sono riservati posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.
3. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.
4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 16

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'operatore assegnatario di concessione dodecennale che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto dal presente regolamento è considerato assente e si procede, per quel giorno, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assenza dell'operatore commerciale titolare di concessione nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non è conteggiata.
3. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base della graduatoria predisposta adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 3.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.
6. L'operatore, ancorché titolare di posteggio, che arriva dopo l'inizio delle operazioni di assegnazione temporanea (spunta) partecipa all'assegnazione dei soli eventuali posteggi rimasti liberi al termine della stessa.

7. Gli spuntisti che partecipano all'assegnazione di un posteggio momentaneamente libero devono essere in regola con l'assolvimento del canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura.
8. L'assegnazione temporanea non può essere rilasciata qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

Art. 17

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori titolari di valida abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio previsto per la vendita né di quelli giunti in orario ma senza le attrezzature e i prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore assegnatario che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore assegnatario che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore assegnatario che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi (arrotondato per difetto) della durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.
7. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo, acquisisce le presenze di spunta a prescindere dall'effettiva assegnazione temporanea del posteggio.
8. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta, è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è tenuto al pagamento dei canoni e dei tributi locali ai sensi dei vigenti regolamenti in materia.
9. L'assenza continuata per 12 mesi dalle operazioni di spunta determina l'esclusione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti per 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuati dal Servizio di Polizia Municipale.

Art. 18

Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

2.Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 1, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.

3.In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi, suddivisi in settori merceologici, sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai due terzi del totale complessivo dei posteggi.

4.Nel caso in cui il mercato sia suddiviso in settori merceologici la percentuale di cui sopra è riferita all'organico del singolo settore.

5.Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto dei criteri di cui all'art. 13 comma 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 19

Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune può indire un bando per la migioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la migioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la migioria del posteggio sono quelli previsti all'art. 13, comma 5 e 6 del presente regolamento.
5. L'assegnazione di un posteggio a seguito al bando di migioria non modifica la durata e la scadenza della concessione.
6. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione d'azienda la partecipazione al bando di migioria è consentito solamente se la domanda riporta anche il consenso del proprietario oltre a quella del gestore.
7. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di migioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
8. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal Comune a condizione che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Art. 20

Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi almeno 6 mesi dalla sperimentazione il Comune potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Art. 21

Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Art. 22

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Art. 23

Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. Per lo svolgimento del mercato l'area a ciò destinata viene sottratta alla disciplina della viabilità dalle ore 08.30 alle ore 13.00 nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo (periodo invernale) e dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dal 1° aprile al 30 settembre (periodo estivo) e l'accesso degli operatori per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da due ore prima dell'orario di inizio del mercato ed esclusivamente da via delle Mura.
- 2.2 Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro le ore 14.00 per consentire le operazioni di pulizia.
- 2.3 Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno del mercato si dispone il divieto di sosta dalle ore 06.00 alle ore 15.00 in via IV Novembre e via delle Mura.
3. Per consentire lo svolgimento della Fiera del Cocomero, che si tiene ogni anno il giorno 24 agosto, via Trento e Trieste (da angolo via C. Borgheri), via delle Mura, Via IV Novembre Zona Mercato sono sottratte alla disciplina della viabilità dalle ore 08.30 alle ore 19.30. L'accesso degli operatori alla fiera non può avvenire prima delle ore 08.00 né dopo le ore 08.30 ed è consentito esclusivamente da via Trento e Trieste.
- 3.2 Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito tassativamente entro le ore 20.30.
- 3.3 Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno della Fiera del Cocomero si dispone il divieto di sosta dalle ore 20:00 del giorno 23 agosto alle ore 24:00 del giorno 24 agosto
4. Nel giorno di fiera è disposto il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 alle ore 21. Nel caso in cui la fiera o la fiera promozionale si svolgano in più giorni il divieto è disposto per tutta la durata della manifestazione.

Art. 24

Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento del mercato e della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Art. 25

Mercati: localizzazione e caratteristiche

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

MERCATO DEL CAPOLUOGO

Svolgimento del mercato: ANNUALE
Cadenza: SETTIMANALE
Giornata svolgimento: SABATO

Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale, il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo, salvo diversa disposizione del Responsabile del Servizio.

Ubicazione: Area sosta camper (Parcheggio 2) Via Chiantigiana - Località Colombaio;

Superficie complessiva del mercato: 1.430,00 mq.

Superficie complessiva dei posteggi: 656 mq.

Totale posteggi: 20
di cui:

- n. 07 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n. 10 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare.
- n. 01 riservati agli imprenditori agricoli con posteggio per il settore alimentare.
- n. 01 riservati agli imprenditori agricoli con posteggio per il settore non alimentare.
- n. 01 riservati ai portatori di handicap con posteggio per il settore non alimentare.

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n. 02 riservati agli imprenditori agricoli professionali, per una superficie complessiva di mq 38
- posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 28

Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria Allegato A) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli, ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

1. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro le ore 14.00.
2. Le zone adiacenti all'area mercatale e al suo interno gli spazi circostanti i posteggi, non possono essere occupati da attività di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per le attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Art. 26

Fiere: Localizzazione e caratteristiche

FIERA DEL COCOMERO

Svolgimento della fiera:	ANNUALE
Cadenza:	ANNUALE
Giornata di svolgimento:	24 AGOSTO
Ubicazione:	via Trento e Trieste (da angolo via C. Borgheri), via delle Mura;
Superficie complessiva dell'area:	660,00 mq.
Superficie complessiva dei posteggi:	161,75 mq.
Totale posteggi:	9
di cui:	

- n. 04 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n. 02 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare.
- n. 01 riservati agli imprenditori agricoli professionali con posteggio per il settore alimentare.
- n. 01 riservati agli imprenditori agricoli professionali con posteggio per il settore non alimentare.
- n. 01 riservati ai portatori di handicap con posteggio per il settore non alimentare.

Caratteristiche: le caratteristiche della Fiera del Cocomero sono riportate nella planimetria Allegato B) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi.

Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito tassativamente entro le ore 20.30.

Titolo III – Posteggi fuori mercato

Art. 27

Assegnazione di posteggi fuori mercato

1. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Il Bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Art. 28

Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune e per i posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Art. 29

Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi almeno sei mesi dalla sperimentazione il Comune potrà disporre in merito alla definitiva istituzione dei posteggi stessi.

Art. 30

Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Art. 31

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente Regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione del veicolo in concomitanza del giorno/i e degli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori abilitati, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

Art. 32

Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

POSTEGGI FUORI MERCATO

1.Svolgimento dell'attività:	ANNUALE
Cadenza:	PLURIGIORNALIERO
Giornate di svolgimento:	Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica
Ubicazione:	VIA FERRUCCIO
Superficie complessiva del posteggio:	2 mq.
Totale posteggi:	1
di cui: n. 01 riservato agli imprenditori agricoli	
Orario:	8.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00

2.Svolgimento dell'attività: STAGIONALE
Cadenza: dal 26 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
Ubicazione: PIAZZALE ANTISTANTE L'INGRESSO DEL CIMITERO
Superficie complessiva del posteggio: 40 mq.
Totale posteggi: 1
 di cui: n. 1 riservato agli imprenditori agricoli merceologicamente vincolato alla sola vendita di fiori, piante, ceri, lumini ed altri prodotti minuti destinati alle onoranze funebri.
Orario: 8.30 – 19.00

3.Svolgimento dell'attività: ANNUALE
Cadenza: SETTIMANALE
Giornata di svolgimento: Mercoledì
Ubicazione: PARCHEGGIO DEI CAMPER
Superficie complessiva del Posteggio: 40 mq
Totale posteggi: 1
 di cui: n. 1 riservato agli imprenditori agricoli per il settore alimentare
Orario: 8.00 – 13.00

4.Svolgimento dell'attività: ANNUALE
Cadenza: SETTIMANALE
Giornata di svolgimento: Giovedì
Ubicazione: PARCHEGGIO "I MACELLI"
Superficie complessiva del Posteggio: 40 mq
Totale posteggi: 2
 di cui: n. 2 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare di cui uno vincolato alla sola vendita di prodotti ortofrutticoli
Orario: 8.00 – 13.00

UBICAZIONE	SVOLGIMENTO	CADENZA	TIPOLOGIA	SUPERFICIE MQ.	TOTALE	ORARIO
VIA FERRUCCIO	ANNUALE	Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica	RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI	2,0	1	8.00 14.00 e 14.00 19.00
PARCHEGGIO ANTISTANTE INGRESSO DEL CIMITERO	STAGIONALE	Dal 26 Ottobre al 2 Novembre	RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI vincolato alla sola vendita di fiori, piante, ceri, lumini ed altri prodotti minuti destinati alle onoranze funebri	40,0	1	8.30 19.00

PARCHEGGIO DEI CAMPER	ANNUALE	Mercoledì	RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER IL SETTORE ALIMENTARE	40,0	1	8.00 13.00
PARCHEGGIO "I MACELLI"	ANNUALE	Giovedì	RISERVATO AI TITOLARI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE per il settore alimentare di cui uno vincolato alla vendita di prodotti ortofrutticoli	40,0	2	8.00 13.00

Titolo IV - Commercio itinerante

Art. 33

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 34

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la sicurezza della viabilità e del traffico previsto dal Codice della Strada.
3. La sosta nello stesso punto è consentita:
 - per il tempo strettamente necessario, massimo 10 minuti dal momento dell'arrivo, a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso;
 - per servire gli acquirenti che si presentano, senza limitazioni di tempo;
 - per ulteriori 10 minuti utili per richiamare eventuale ulteriore clientela.
 Trascorso questo termine è permesso all'operatore di spostarsi in altro punto dell'area pubblica non interdetta all'attività di commercio su in forma itinerante.
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, fiere e posteggi fuori mercato, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera e, comunque, ad una distanza non inferiore a 500 metri.

Articolo 35

Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitario e di carattere ambientale è vietato nelle seguenti strade:
 - via Trento e Trieste, via Carlo Borgheri, via delle Mura, via IV Novembre zona Mercato nonché all'interno in via Toscana, Piazza del Comune, via Ferruccio, via delle Volte, via della Rocca E Vicolo della Rocca (centro storico).
2. Per motivi di decoro e di immagine turistica, è altresì vietato il commercio in forma itinerante a distanza inferiore a ml 300 dal monumento etrusco denominato Montecalvario.
3. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

Titolo V - Concessioni temporanee di posteggio

Art. 36

Concessioni temporanee

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del servizio, sentito il parere favorevole della Giunta comunale, rilascia concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti.
2. In caso di più domande inoltrate lo stesso giorno, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche e, in caso di parità, sono assegnate per sorteggio.
3. L'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee non dà luogo ad alcuna anzianità.
4. Le domande per le autorizzazioni temporanee presentate senza congruo anticipo così da non permetterne l'esame da parte della Giunta non sono accolte.

Titolo VI - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Art. 37

Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il Comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
6. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 38

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Art. 39

Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi almeno sei mesi dalla sperimentazione il Comune potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Art. 40

Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Art. 41
Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera .
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Art. 42
Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.
3. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee.
4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, nell'apposito bando pubblicato all'Albo pretorio, sono indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

Titolo VII - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Art. 43
Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Art. 44
Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;

- b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
- c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al punto 4 dell'articolo 9.
2. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 48 e soltanto in fase di prima applicazione, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.
3. Alle assegnazioni di posteggio successive a quelle di cui al comma 2 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 1.

Art. 45

Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il Comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.
- Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

Art. 46

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al titolo II.

Titolo VIII – Mercatini degli Hobbisti

Art. 47

Mercatini degli Hobbisti

1. Ai mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1000,00.
2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 delle leggi, non possono partecipare ad un numero di manifestazioni superiore a 6 ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. La perdita dei suddetti requisiti comporta il ritiro del tesserino di riconoscimento.
3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4. Al fine del rilascio del tesserino, l'hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte. Il tesserino è personale, ha validità annuale a partire dalla data di rilascio, non è cedibile e deve essere esposto in maniera visibile durante lo svolgimento della manifestazione. In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino di riconoscimento il Comune rilascerà un unico duplicato nel corso dell'anno di validità dello stesso.

5. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione è effettuata da soggetti terzi.

6. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare al relativo prezzo al pubblico.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 49

Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della legge.
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 71 della legge.
3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 108 della legge.

Art. 50

Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Art. 51

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 181, comma 4 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono così prorogate:
 - a) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con le modalità stabilite dalle Regioni, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.
 - b) le concessioni di posteggio già riassegnate ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ed in particolare l'art. 70, comma 5, mantengono la loro naturale scadenza;

2. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

Art. 52 Rinvio

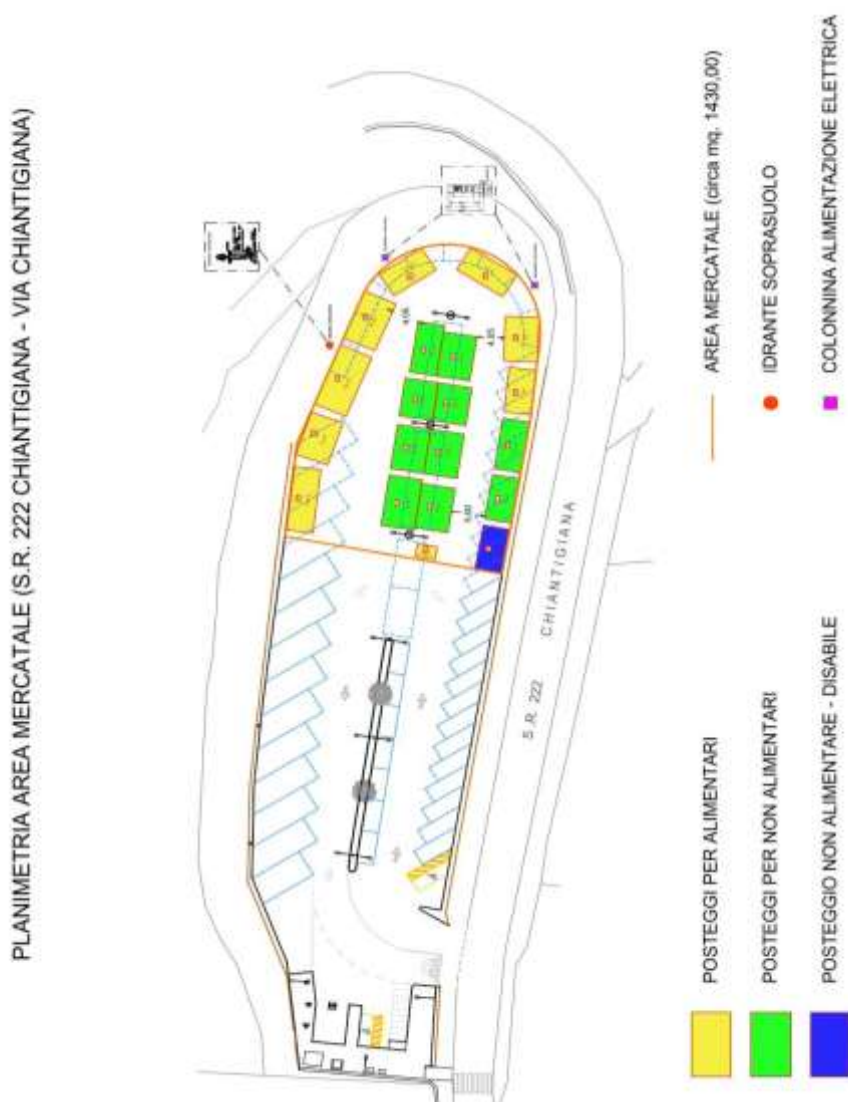
1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle relative disposizioni di legge.

Allegato A)

Piantina mercato settimanale in via Chiantigiana – Località Colombaio

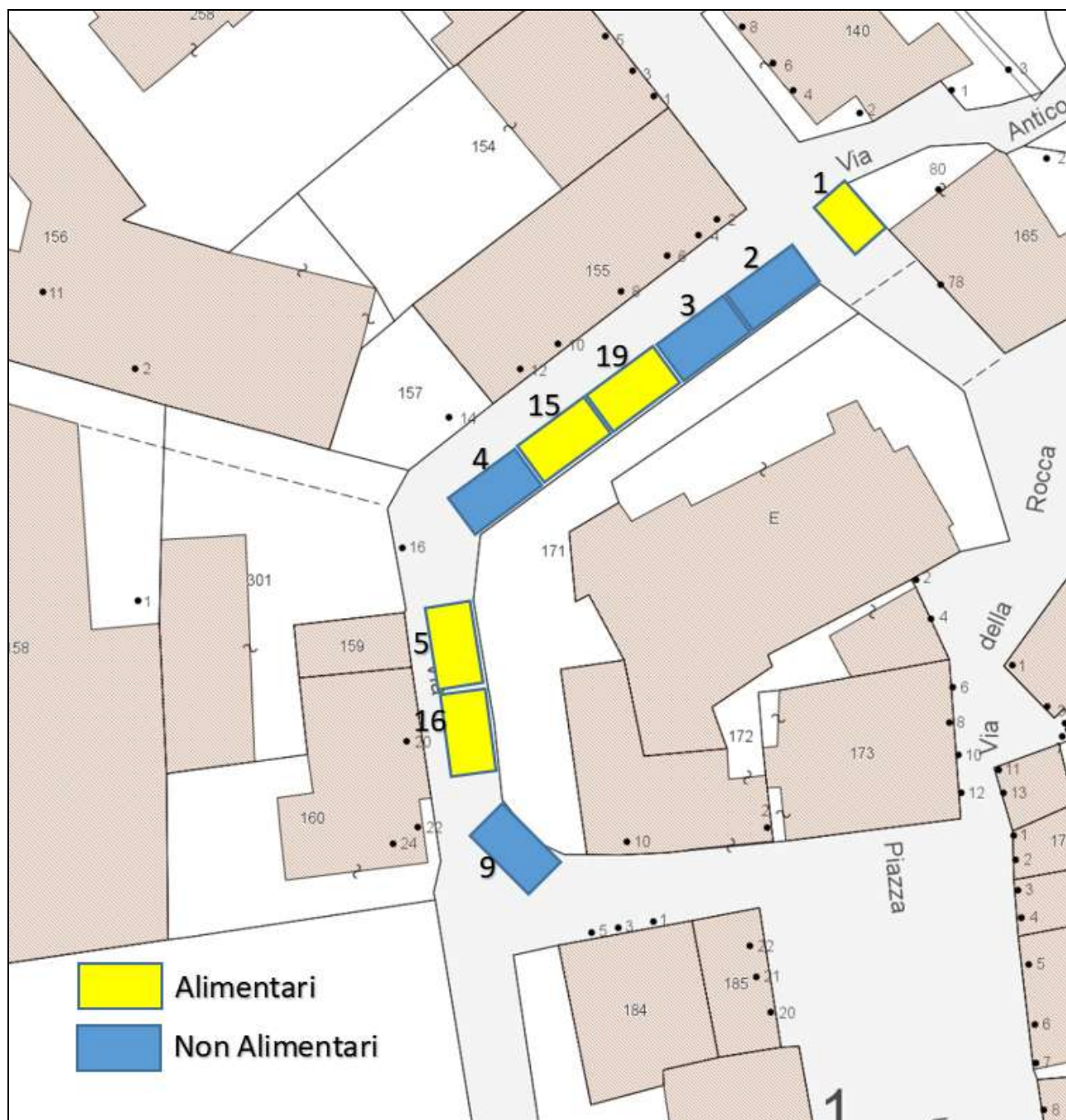
Superficie complessiva del mercato: mq. 1.430,00

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 656



Piantina Fiera del Cocomero in via Trento e Trieste (da angolo via C. Borgheri), via delle Mura,
 Superficie complessiva dell'area: mq 660,00
 Superficie complessiva dei posteggi: mq. 161,75





Allegato C)

Piantina posteggi isolati Parcheggio dei camper

Superficie complessiva dell'area:

Superficie complessiva dei posteggi: 40 mq

Allegato D)

Piantina posteggi isolati Parcheggio "I Macelli"

Superficie complessiva dell'area:

Superficie complessiva dei posteggi: 80 mq